

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DA ROIT, FERRALASCO, LANDOLFI, BAR-
SACCHI, JANNELLI, NOCI e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1982

Perequazione delle pensioni del personale civile e militare dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di approvazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, la 1^a Commissione permanente del Senato approvò un ordine del giorno, su proposta dello stesso Governo, di cui riproduciamo di seguito lo stralcio ricavabile dal 135° resoconto, seduta del 26 giugno:

« Conseguentemente, sulla scorta dello schema di documento illustrato dal Ministro Giannini... viene presentato il seguente ordine del giorno: « La 1^a Commissione permanente del Senato; impegna il Governo, in ordine ai contenuti del disegno di legge n. 813, a dare sollecita e coerente definizione — mediante appositi disegni di legge da presentare entro breve tempo... — ai seguenti punti:

... *omissis* ...

8) ...In particolare, mediante appositi provvedimenti legislativi, dovranno intro-

dursi strumenti di revisione dei trattamenti pensionistici, idonei a perequare i medesimi al trattamento del personale in servizio ad una data da determinare ».

Ad onor del vero, ad esso il Governo ha dato seguito con la costituzione presso il Ministero della funzione pubblica di apposita commissione, con il mandato di avanzare proposte tese ad attuare le indicazioni dettate dal suddetto ordine del giorno.

Non vi sono atti o documenti dai quali ricavare lo stadio a cui la commissione è giunta. Di certo si conosce il disegno di legge n. 3370 (atto Camera) che recepisce la sua proposta di un primo passo, calcolato sui livelli scaturenti dalla legge innanzi richiamata, verso l'allineamento vecchie-nuove pensioni, intendendo per tali quelle scaturite dai decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, 9 giugno 1981, n. 310, e dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

« Primo passo » perchè il divario già rilevato « fra le vecchie pensioni e quelle del personale cessato dal servizio dopo la decorrenza dei suddetti provvedimenti (citiamo il testo della relazione al disegno di legge n. 3370) si è ulteriormente accentuato a seguito degli ultimi benefici contrattuali ».

Per dare la dimensione al menzionato « ulteriormente » bisogna pensare alle 150-200 mila lire di differenza.

Non v'è bisogno di spendere molte parole per convincere tutti noi che una tale disparità non potrà mai cadere nel dimenticatoio per ipotizzabile « rassegnazione degli interessati ».

La realtà è che ogni mese il contatto col collega e la visualizzazione della sua più elevata pensione rinnovano lo scontento e producono reazioni verso tutto e verso tutti, istituzioni, partiti e sindacati compresi, aprendo larghi margini ad una speculazione che si rivolge contro le forze politiche presenti nel Parlamento.

Vero è che il Paese attraversa un periodo difficile sotto il profilo economico: le esigenze da soddisfare sono molte e le risorse disponibili poche, il disavanzo ha raggiunto il livello di guardia, il ricorso all'ulteriore indebitamento pubblico è da scartare in senso assoluto.

Si tratta di contemperare la legittima aspettativa dei pensionati e la situazione innanzi tratteggiata, partendo dal dato politico rappresentato dalla legge finanziaria per il 1983 certamente definita al momento in cui si discuterà la presente proposta.

Essa quindi, ispirandosi al realismo per la situazione innanzi richiamata, non si limita ad affermare la estensione di un diritto *sic et simpliciter* e nemmeno di circoscriverlo per questa o quella fascia di pensionati, ma ne propone la soluzione in senso generale avendo riguardo alla spesa conseguenziale in termini di possibilità reali, anche con ricorso alla solidarietà interna al settore.

Tale solidarietà converge peraltro con le spinte che vengono da tutte le parti sociali per unificare le misure di contribuzione a carico del lavoratore in quanto non è sostenibile il permanere della differenza in atto.

Nel merito tecnico-operativo, inoltre, si fa la scelta tra una calibratura dell'aumento per singoli soggetti (riliquidazione individuale) e l'aspetto pratico dell'operazione che si intende fare dando la preferenza ad un meccanismo — già sperimentato in altre simili occasioni — che consente a tutti di ricevere con immediatezza quanto viene disposto, evitando loro l'attesa di anni a cui porterebbe la riliquidazione individuale.

Ciò con enorme economia di uomini e, quindi, di spesa per le amministrazioni che dovrebbero provvedere alla riliquidazione di oltre un milione e centomila pensioni.

Entrando nella specificazione:

Con l'articolo 1 si definisce l'entità dell'adeguamento, considerando assorbito nel disegno di legge governativo (n. 3370 atto Camera) il prodotto delle anzianità pregresse di 800 lire attribuite con i provvedimenti precedenti.

La misura che si propone è inferiore di poco all'80 per cento dell'entità attribuita al personale in servizio per dare compensazione all'elemento valutazione del periodo utile quale risulta dagli atti concessivi della pensione rilevabile dalla Direzione provinciale del Tesoro.

Con l'articolo 2 si distribuisce la prevista spesa terminale di 1.200 miliardi, scontate le maggiori entrate valutabili in 550 miliardi, nell'arco del triennio 1983-85 dando così la possibilità al Governo di assorbire l'onere nella spesa corrente. Si ha infatti un onere zero per il 1983 in quanto il miglioramento pareggia la maggiore contribuzione, un onere di 600 miliardi per il 1984 e di 1.200 miliardi dal 1984 in avanti.

Con l'articolo 3 si attua l'allineamento della contribuzione al 7,15 per cento sulla intera retribuzione pensionabile (che per gli statali è data dallo stipendio maggiorato del 18 per cento e dalla indennità integrativa speciale) come è stabilito per il settore privato.

Tale allineamento considera già scontato l'aumento previsto dall'articolo 8 del disegno di legge n. 3370 per cui nella valutazione

delle entrate è considerata la residuale differenza dello 0,55 per cento.

Con l'articolo 4 si attribuisce la competenza dell'operazione alla Direzione provinciale del Tesoro, prevedendo apposito compenso agli addetti poichè non v'è dubbio che l'operazione è un lavoro aggiuntivo a quello correntemente svolto.

Il dovere di sanare in termini compiuti le situazioni allo stato discriminatorio, il realismo a cui induce la situazione generale del Paese e la rispondenza pratica alle aspettative degli interessati ci inducono a ritenere che la proposta di legge in parola trovi il consenso dei colleghi e l'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale civile e militare dello Stato, collocato in quiescenza con decorrenza anteriore a quella stabilita dai provvedimenti legislativi istitutivi dell'elemento distinto dalla retribuzione in funzione dell'anzianità progressa, spetta un aumento di lire 4.000 per ogni anno di servizio utile, valutato in sede di provvedimento concessivo.

Art. 2.

L'aumento di cui al precedente articolo è attribuito in ragione di lire 1.400 sulla pensione dell'anno 1983, di ulteriori lire 1.300 su quella dell'anno 1984 e delle restanti 1.300 su quella dell'anno 1985.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono ridotti al 50 per cento per le pensioni di reversibilità.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 le ritenute in conto Tesoro e per il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato sono commisurate al 7,15 per cento dello stipendio maggiorato del 18 per cento e dell'indennità integrativa speciale.

Art. 4.

Agli aumenti di cui al precedente articolo 2 provvede la Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di spesa, sulla base del periodo utile rilevabile dal decreto concessivo o, in mancanza, notificato dall'Amministrazione che provvede a liquidare la pensione.

L'operazione, in quanto effettuata in aggiunta agli impegni correnti, è compensata con appositi premi disposti dalla Direzione generale del Tesoro per un importo complessivo non superiore ai 5 miliardi.

Art. 5.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1984 e in lire 1.200 miliardi per gli anni successivi, al netto delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, farà carico sugli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.